MISURE PER IL CONTENIMENTO DEL COSTO DEL LAVORO E PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE

Art. 1

Fiscalizzazione degli oneri sociali

In attesa del riordino strutturale ed organico, anche ai fini dell'armonizzazione tra i diversi settori, dei sistemi di finanziamento delle assicurazioni sociali obbligatorie e di fiscalizzazione degli oneri sociali:

a) e' differito a tutto il periodo di paga in corso alla data del 30 novembre 1983 il termine previsto nell'articolo 1, primo comma, del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 694, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1982, n. 881;

b) e' ridotto di due punti per i contributi relativi all'intero numero delle giornate di lavoro svolte dagli operai e retribuite per l'anno 1983, ferme restando le condizioni previste dall'articolo 2 del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito, con modificazioni, nella legge 21 maggio 1982, n. 267, l'importo complessivo delle aliquote della contribuzione per l'assicurazione contro le malattie a carico dei datori di lavoro del settore dell'agricoltura. Per l'elaborazione di proposte organiche per la disciplina della materia, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, e' istituita una commissione tecnica composta da funzionari dell'amministrazione dello Stato e di enti pubblici e da persone estranee all'amministrazione stessa, nel numero massimo di dodici unita', di cui non piu' di cinque estranee alla pubblica amministrazione, scelti tra esperti in materie giuridiche, previdenziali, statistiche, attuariali, di tecnica e contabilita' aziendale. La commissione e' presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o da un suo delegato ed e' coadiuvata da apposita segreteria. Ai componenti della commissione tecnica spetta, per la partecipazione a ciascuna seduta, una medaglia di presenza a titolo di rimborso spese in misura pari a quella stabilita ai sensi del terzo comma dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639. Gli oneri derivanti dal funzionamento della commissione e della segreteria sono a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Versione in vigore dal 29 gennaio 1983, non più in vigore dal 31 marzo 1983 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione
Estremi	Decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 gennaio 1983

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-per-il-contenimento-del-costo-del-lavoro-e-per-favorire-l/art-1-fiscalizzazione-degli-oneri-sociali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it